



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 251 DEL 18 febbraio 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16 febbraio 2003 – Quarta giornata ritorno

Atalanta-Udinese 0-0
Chievo Verona-Internazionale 2-1
Empoli-Perugia 1-1
Milan-Lazio 2-2
Parma-Juventus 1-2
Piacenza-Bologna 3-1
Reggina-Como 4-1
Roma-Brescia 0-0
Torino-Modena 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17-18 febbraio 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 65

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16 febbraio 2003 – Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato verso un calciatore avversario un fumogeno acceso che cadeva a breve distanza dall'Arbitro; per aver, più volte durante la gara, fatto esplodere con fragore petardi e per aver lanciato bengala e fumogeni accesi, nonché bottiglie in plastica piene d'acqua ed altri oggetti verso sostenitori avversari presenti in altri settori dello stadio, così provocando una situazione di concreto pericolo per l'incolumità pubblica; per aver esposto striscioni di tenore ingiurioso nei confronti di un giornalista e di un regista; per aver, in un paio di circostanze, intonato cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; **sanzione determinata per l'ultimo episodio nella misura di € 5000,00, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 5 CGS**, considerate come circostanza attenuante le documentate iniziative della società per la prevenzione di tali condotte; recidiva, entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell'inizio della gara, lanciato un sasso in un settore occupato da sostenitori avversari, uno dei quali veniva colpito e doveva esser medicato; per avere, all'inizio della gara, lanciato alcuni fumogeni che cadevano ancora accesi in un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, rilanciato alcuni fumogeni, che cadevano ancora accesi in un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver, al 40' del primo tempo, lanciato un fumogeno acceso verso un gruppo di poliziotti presenti nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, in gran numero, intonato in numerose occasioni durante la gara cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per avere un ridotto numero di suoi sostenitori intonato numerosi cori, caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale, nei confronti di un calciatore avversario, allorché controllava il pallone ed al momento della sua sostituzione; **sanzione determinata nella misura di € 5000,00 per l'ultimo episodio, ex art. 10 commi 2 e 5 CGS**, considerate come circostanza attenuante le documentate iniziative della società per la prevenzione di tali condotte; recidiva per il primo episodio; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, rilanciato, in più occasioni durante la gara, razzi verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità; per aver lanciato, durante il primo tempo, oggetti verso un calciatore avversario; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, durante il primo e secondo tempo, esposto uno striscione di tenore offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, per aver, al 45' del secondo tempo, fatto esplodere un petardo e lanciato un bengala nei pressi della porta avversaria; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, durante il corso della gara, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso fumogeni sugli spalti; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, durante il corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi ed acceso fumogeni sugli spalti; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BURUK Okan (Internazionale): perché, al 33° del primo tempo, contestava una decisione dell'Arbitro, urtandolo da tergo con le mani e gridando parole ineducate di protesta; protraeva la sua protesta, pronunciando un'espressione irrispettosa relativamente alla direzione arbitrale, al momento di lasciare il terreno dopo l'espulsione; infrazione rilevata, per quest'ultima parte, dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORINI Eugenio (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CACCIA Nicola (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CORRENT Nicola (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LUCCHINI Stefano (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BAIOCCO Davide (Piacenza)

RECOBA Alvaro (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DI LORETO Marco (Perugia).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

SALA Luigi (Atalanta)

UNGARI Luca (Modena).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

COLUCCI Leonardo (Bologna)

DI BIAGIO Luigi (Internazionale)

FILIPPINI Emanuele (Parma)

MATUZALEM Da Silva Francelino (Brescia)

SERIC Anthony (Brescia).

QUINTA SANZIONE

BACHINI Jonathan (Brescia)

CAMORANESI Mauro (Juventus)

CASTELLINI Marcello (Bologna)

CRISTANTE Filippo (Piacenza)

GIAMPIERETTI Flavio (Empoli)

MILANESE Mauro (Perugia).

SECONDA SANZIONE

DELLAS Traianos (Roma)

JIRANEK Martin (Reggina)

TARANTINO Massimo (Como)

ZALAYETA Marcelo (Juventus).

PRIMA SANZIONE

FIORE Stefano (Lazio).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BERRETTA Daniele (Atalanta)

ZACCARDO Cristian (Bologna).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CASSANO Antonio (Roma).

QUINTA SANZIONE

VANNUCCHI Ighli (Empoli).

SECONDA SANZIONE

CANNAVARO Fabio (Internazionale)
LUPATELLI Cristiano (Chievo Verona).

PRIMA SANZIONE

MICILLO Davide (Brescia)
SCOPONI Massimo (Modena).

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2003 ED AMMENDA € 5.000,00

FACCHETTI Giacinto (Internazionale): perché, quale dirigente non inserito in distinta e non autorizzato ad accedere allo spogliatoio arbitrale, vi entrava durante l'intervallo e, rivolgendosi ad un Assistente, gli chiedeva conto, in modi non rispettosi del ruolo di quest'ultimo, di una sua segnalazione; poi, uscendo dallo spogliatoio, pronunciava in tono polemico le parole "adesso capisco tutto, ci penso io": così realizzando, complessivamente, una condotta di oggettivo disturbo nei confronti degli Ufficiali di gara, prima della conclusione della medesima.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 28 febbraio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani